

Edizione di venerdì 8 maggio 2015

DICHIARAZIONI

[730 precompilato: verifiche ridotte in base alle modalità di presentazione](#)

di **Fabio Garrini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Voluntary disclosure: bail-in o bail-out?](#)

di **Fabrizio Vedana**

ENTI NON COMMERCIALI

[Violazione della tracciabilità con sanzioni solo all'ente sportivo](#)

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

IVA

[Manutenzione di impianti fotovoltaici e reverse charge](#)

di **Sandro Cerato**

CRISI D'IMPRESA

[Il concordato "in bianco" e l'appalto: la determinazione ANAC n.5/15](#)

di **Marco Capra**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

DICHIARAZIONI

730 precompilato: verifiche ridotte in base alle modalità di presentazione

di **Fabio Garrini**

La **novità procedurale** principale che segna la presentazione delle dichiarazioni per il 2014 è quella riguardante l'introduzione della **precompilata**; si tratta di una modifica che comporta molte **complicazioni** (per tutti, contribuenti compresi) e altrettante **responsabilità** (soprattutto per gli intermediari), ma giustificati nella logica del legislatore, **con riduzione di rischi di verifica in capo al contribuente**. Occorre però **distinguere** le varie situazioni, perché non in tutti i casi le tutele sono piene; di questo tema si interessa anche la **CM 11/E/15**.

Il contribuente accetta il 730

La prima situazione è quella per cui il contribuente **accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche**, e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d'imposta. Come evidenziato nella circolare 11/E/15, la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche **che non incidono sul calcolo** del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio quando vengono modificati i dati anagrafici senza però modificare il Comune del domicilio fiscale, ovvero viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, oppure vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio, o si indica di non voler versare l'acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato). In tale situazione il contribuente ottiene i seguenti **vantaggi**:

- **non saranno controllati i documenti** che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali (quindi gli oneri già inseriti nella precompilata);
- **non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d'imposta superiori a 4.000 euro**, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente (incombenza introdotta da un paio d'anni a questa parte).

Il contribuente modifica il 730

La seconda situazione è quella che riguarda il contribuente che, **autonomamente, interviene modificando la precompilata** (anche tramite il sostituto d'imposta, se questo presta assistenza fiscale); la dichiarazione precompilata si intende trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l'eliminazione di un reddito o di un onere e l'aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

In questo caso l'Agenzia delle Entrate eseguirà il **controllo formale su tutti gli oneri indicati**, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali). Ad esempio, se il contribuente inserisce le spese di istruzione dei figli per € 500 avrà l'onere di verificare anche gli interessi passivi o i premi assicurativi già presenti.

In tal caso applica anche il **controllo preventivo** sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso superiore a 4.000 euro**, pure fosse determinato da eccedenze d'imposta.

Delega ad operare sulla precompilata

Per i contribuenti che presentano il modello **730 precompilato**, con o senza modifiche, **tramite un Caf o un professionista abilitato**, i vantaggi sono i seguenti:

- i **controlli su tutti i documenti** che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei **confronti del CAF o del professionista**;
- **non** sarà effettuato il controllo preventivo sui **rimborsi d'imposta superiori a 4.000 euro**, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Da notare il fatto che i controlli per i crediti over 4.000 euro nel caso di modifica della precompilata, interessano solo l'invio diretto da parte del contribuente (ovvero tramite sostituto d'imposta), ma non il caso di presentazione della precompilata tramite un CAF o intermediario.

Come tutti ben sanno, quando la precompilata è presentata tramite intermediario abilitato eventuali contestazioni che derivano dal controllo documentale saranno inviate **direttamente al CAF o al professionista**. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest'ultimo.

730 ordinario tramite CAF / professionista

Nel caso di invio del **730 ordinario** da parte del CAF o professionista:

- occorrerà procedere a **controllare tutti i documenti** che attestano le spese indicate nella dichiarazione;
- la dichiarazione sarà interessata da **controlli preventivi**, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro**, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Responsabilità soggettive

Una ultima notazione finale: va infatti ricordato che il contribuente non è sempre e comunque sgombrato da responsabilità. L'Agenzia delle Entrate può, infatti, controllare sempre la **sussistenza dei requisiti soggettivi** richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni e di questo **rispondono sempre i contribuenti** e non i CAF o i professionisti, se questi sono chiamati ad assisterli nella presentazione del modello 730. La responsabilità si trasferisce al CAF / professionista per le evidenze documentali, ma non certo per l'esistenza delle condizioni soggettive che vengono attestate dal contribuente. D'altro canto, il visto di conformità riguarda gli aspetti formali e non il merito dei dati inseriti.

Sul punto la CM 11/E/15 non lascia spazio a dubbi di sorta: al paragrafo 7.4 si afferma che *"la verifica dei requisiti soggettivi per poter fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, **a prescindere dall'accezione o modifica della dichiarazione precompilata e della modalità di presentazione della stessa**".*

Giusto per fare un esempio, si consideri il caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale: l'Amministrazione finanziaria può verificare l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale e, nel caso di mancanza dei requisiti richiesti, la contestazione dell'indebita detrazione sarà recapitata direttamente al contribuente.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary disclosure: bail-in o bail-out?

di **Fabrizio Vedana**

L'emersione volontaria dei capitali non dichiarati al fisco, siano essi detenuti in Italia (voluntary disclosure internazionale) o all'estero (voluntary disclosure domestica), sta trovando una sua compiuta disciplina normativa ed applicativa con l'emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, prima della **circolare 10/E** e poi con l'adozione di uno schema tipo di waiver attraverso la cui compilazione il contribuente che aderisce alla procedura di voluntary disclosure internazionale autorizza la banca straniera (per esempio svizzera, monegasca, ecc.) a rilasciare, a richiesta dell'Amministrazione fiscale italiana, dati, documenti ed informazioni sui suoi rapporti bancari e finanziari esteri.

Come già scritto in precedenti occasioni il Governo Italiano, analogamente a quanto già fatto da molti altri Stati europei ed extraeuropei (tra i quali gli USA), intende offrire significativi **incentivi**, sia sul piano delle sanzioni amministrative che su quello delle sanzioni penali, ai contribuenti italiani che decidono di **autodenunciare** all'Amministrazione fiscale la detenzione di **capitali non dichiarati**. In seguito alla mancata conversione in legge del Decreto 4 del gennaio 2014 con il quale erano state introdotte delle prime disposizioni in materia di emersione di capitali illecitamente detenuti all'estero, nello scorso mese di luglio la Commissione Finanze della Camera ha approvato il testo di una nuova proposta di legge recante disposizioni in materia di voluntary disclosure.

Le principali novità contenute nella Legge 186 del dicembre 2014 rispetto al Decreto Legge 4/2014 sono:

- estensione dei **meccanismi premianti** anche all'emersione delle **attività non dichiarate al fisco e mantenute in Italia**;
- introduzione di un meccanismo di calcolo delle sanzioni di tipo **forfettario** per i patrimoni sino a due milioni di euro;
- **non punibilità** per professionisti e consulenti del contribuente che decide di aderire alla voluntary disclosure;
- maggiori coperture **penali** per il contribuente che decide di autodenunciarsi;
- introduzione del reato di **auto-riciclaggio**.

L'iter legislativo che ha portato alla definitiva approvazione della legge 186 non è stato né semplice né veloce: il testo di proposta di legge, elaborato nei mesi di aprile, maggio e giugno dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stato, nel corso dei mesi di luglio ed agosto, sottoposto all'esame delle altre competenti commissioni parlamentari che hanno espresso i loro pareri.

Di significativa importanza il parere espresso dalla Commissione Giustizia che, pur aderendo positivamente al progetto di legge, ha formulato una serie di osservazioni sull'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio.

Nel mese di settembre il testo è quindi nuovamente stato portato all'esame della Commissione Finanze per essere integrato alla luce dei pareri espressi dalle altre Commissioni e quindi approvato definitivamente ed essere quindi portato all'esame dell'aula della Camera dei Deputati prima e del Senato della Repubblica poi.

Va segnalato che sia prima che dopo l'approvazione della legge 186, entrata in vigore l'1 gennaio 2015, forte è stato ed è il pressing mediatico nei confronti di quanti detengono attività, in specie all'estero, non dichiarate al Fisco.

Oltre, infatti, alla manifestazione della volontà da parte di più di sessanta Stati di aderire ai **nuovi standard di trasparenza in ambito fiscale** (in attuazione anche del cosiddetto Common Reporting Standard), negli ultimi mesi si sono intensificate le prese di posizione anche da parte delle associazioni di categoria delle banche operanti nei Paesi che tradizionalmente hanno dato e danno ospitalità ai risparmi di molti Italiani.

Dopo l'**ABBL**, associazione bancaria del Granducato di Lussemburgo, anche l'**AMAF**, associazione bancaria monegasca, ha scritto ai propri associati per informarli dell'entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2018 (ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015 per taluni reati), della convenzione OCSE relativa alla cooperazione fiscale.

Significativi poi gli accordi che sia la **Svizzera** che **Montecarlo** (oltre che il **Lussemburgo, il Liechtenstein e San Marino**) hanno sottoscritto con l'Italia entro il 2 marzo scorso con l'obiettivo di rendere ancor più "appetibile" la voluntary disclosure e l'approvazione, anche se non ancora in via definitiva, di uno schema di decreto legislativo con il quale lo Stato italiano rinuncia al raddoppio dei termini di accertamento fiscale al verificarsi di determinate condizioni (tra le quali, appunto, la sottoscrizione di specifici accordi con gli Stati esteri nei quali tradizionalmente si trovano le attività oggetto di voluntary disclosure internazionale).

Se a quanto sopra si aggiungono le notizie di stampa che parlano di utilizzabilità della famosa **lista Falciani** e di altre analoghe iniziative delle autorità giudiziarie e fiscali italiane che hanno interessato personaggi più o meno famosi, il quadro d'insieme che ne esce è di quello della voluntary disclosure come di **ultima opportunità** offerta dallo Stato a chi non lo è ancora di "mettersi in regola" con il Fisco e non solo.

Non resta quindi che vedere emanati gli ultimi attesi chiarimenti da parte delle competenti Autorità: nell'attesa, quanti si trovano in situazioni interessate dalla Legge 186 (pare non meno di 100 mila persone) dovrebbero cominciare a parlarne con il professionista di fiducia e decidere se, aderendo alla procedura, mantenere le attività presso una banca estera (con la fiduciaria che potrà fungere da sostituto d'imposta) oppure, quando possibile, rimpatriarle in Italia.

Tra i fattori che andranno valutati ci sarà certamente il cosiddetto **rischio bail-in** ovvero il rischio crisi o fallimento della banca presso la quale il contribuente deciderà di lasciare o trasferire i propri risparmi; non tutte le banche, italiane od estere sono uguali e possono offrire le stesse garanzie di solidità patrimoniale e non tutti gli Stati hanno una analoga legislazione di protezione dei depositi bancari: in alcuni Stati (come l'Italia per esempio) la garanzia è pari a 100 mila euro, in altri Stati tale garanzia è illimitata mentre in altri è di fatto inesistente come dimostrano le recenti crisi che hanno colpito alcune banche di Cipro e di Austria.

ENTI NON COMMERCIALI

Violazione della tracciabilità con sanzioni solo all'ente sportivo

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

La violazione da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche **dell'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti** superiori alla soglia fissata dall'art. 25, comma 5, L. 133/99, può avere come **uniche conseguenze** la perdita **per l'ente sportivo** del diritto all'utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla L. n. 398/91, e la sanzione amministrativa per il medesimo di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da euro 258,23 a 2.065,83), **ma non determina conseguenze ulteriori in capo ai soggetti eroganti o percipienti le somme in contanti contestate.**

È quanto chiarito **dall'Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015** con la quale l'Amministrazione finanziaria fornisce ai propri uffici territoriali precise indicazioni finalizzate al **necessario riesame delle controversie pendenti in relazione alle violazioni di cui sopra.**

L'art. 25, comma 5, della legge n. 133/99 dispone, infatti, che *“I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ... e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro,- soglia valida fino al 31 dicembre 2014 ma attualmente innalzata ad euro 1.000,00 dalla legge di Stabilità 2015), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze ...* **L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ... e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ...”.**

In sede di verifica, a seguito della riscontrata violazione del disposto di cui sopra, gli Uffici, oltre alle sanzioni espressamente previste dalla norma, procedevano anche ai sensi dell'art 4, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze n. 473/99, **disconoscendo il beneficio dell'esenzione Irpef previsto dall'art. 69, comma 2 TUIR, in capo ad atleti e dirigenti per i compensi sportivi percepiti e inferiori alla soglia di euro 7.500,00**, nel caso di contestazione di pagamenti in contanti sopra soglia effettuati dall'ASD; mentre, nel caso di somme in contanti sopra soglia ricevute dall'ASD (a titolo di sponsorizzazione), **procedevano al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.**

Nel corso degli anni questo *modus operandi* ha dato luogo ad un **vasto contenzioso** fondato sulla contestazione da parte dei contribuenti della effettiva vigenza della norma applicata dall'Ufficio e ciò in ragione delle modifiche introdotte all'art. 25 cit. ad opera dell'art. 37, della L. 342/2000, che ha abrogato il comma 7 della norma, ed ha introdotto al comma 5 la

disciplina compiuta degli effetti della violazione dell'obbligo di tracciabilità in esso disposta.

Dal quadro normativo così delineatosi, secondo le difese delle associazioni, non poteva che conseguire l'illegittimità della pretesa impositiva avanzata dall'Amministrazione.

Con la risoluzione in commento l'Agenzia sposa la tesi dei contribuenti affermando in maniera esplicita che: *“Considerata la nuova formulazione dell'articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell'art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell'obbligo della tracciabilità, **non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall'Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall'ASD**”.*

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'Agenzia ha **invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti** in relazione a questa specifica questione, disponendo inoltre che, laddove l'attività accertativa sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, gli Uffici **dovranno procedere ad abbandonare la pretesa tributaria con le dovute modalità di rito**, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

A chiosa dei chiarimenti in commento si rammenta che la necessaria tracciabilità delle movimentazioni in contanti superiori alla soglia di euro 1.000,00 è comunque valida per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, anche quelle che non utilizzano il regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91. Ciò in ragione del fatto che potranno comunque essere soggette alla sanzione amministrativa ed, essendo la soglia di 1.000,00 euro la medesima prevista dalla normativa antiriciclaggio, potranno conseguire anche le sanzioni derivanti da tale disciplina.

IVA

Manutenzione di impianti fotovoltaici e reverse charge

di **Sandro Cerato**

Anche dopo l'emanazione della circolare n. 14/E restano alcuni **dubbi applicativi sulla corretta applicazione del reverse charge** per le prestazioni di servizi incluse nella lett. a-ter) del co. 6 dell'art. 17 del DPR 633/72, con particolare riguardo alle **manutenzioni di impianti installati negli edifici**.

Come noto, secondo l'Amministrazione finanziaria per l'individuazione delle operazioni interessate dal reverse charge si deve aver riguardo alle prestazioni incluse nei codici Ateco 2007, nell'ambito delle quali devono intendersi incluse anche le manutenzioni e riparazioni degli **impianti installati sugli edifici**. Relativamente alla **nozione di edificio**, la C.M. n. 14/E conferma che tutte le prestazioni di servizi incluse nella lett. a-ter) hanno il denominatore comune di riferirsi ad edifici.

L'Agenzia, premettendo che **in ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio**, ritiene utile fare riferimento all'art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005, secondo cui l'edificio consiste in *“un sistema costituito dalle **strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito**, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il **termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti**”*.

Secondo l'Agenzia la riportata definizione è in linea con quanto chiarito nella R.M. n. 46/E/1998, in cui riprendendo il contenuto della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23.7.1960, n. 1820, è stato precisato che per **“edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”**.

Considerando i riportati documenti, l'Agenzia conclude affermando che la **nozione di edificio sia limitata ai fabbricati**, e non alla più ampia categoria dei beni immobili, con le seguenti conseguenze:

- la **nozione di fabbricato** può intendersi sia ad uso abitativo, sia ad uso strumentale;
- sono **compresi sia i fabbricati di nuova costruzione, sia parti di essi** (ad esempio, il singolo locale di un immobile);
- **rientrano anche gli edifici in corso di costruzione** rientranti nella categoria catastale F3,

e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria F4;

- **non rientrano nella nozione di edificio** le prestazioni aventi ad oggetto **terreni, parti del suolo, parcheggi, giardini, piscine**, ecc., salvo che non costituiscano **parte integrante di un bene immobile** (come ad esempio la piscina collocata sul terrazzo, i giardini pensili e gli **impianti fotovoltaici collocati sui tetti**);
- sono escluse in ogni caso le prestazioni di servizi rese su beni mobili.

Con riferimento agli **impianti fotovoltaici**, dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate si desume che rientrino nella **nozione di edificio solamente gli impianti collocati sui tetti degli immobili** e non anche quelli installati direttamente sul terreno, poiché per questi ultimi pur trattandosi di beni immobili (sul punto, si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 36/E/2013) mancherebbero i requisiti per definirli edifici. Da ciò deriverebbe la seguente distinzione:

- le **manutenzioni di impianti fotovoltaici collocati sui tetti degli edifici** sono soggette al regime di inversione contabile ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72, in quanto aventi ad oggetto impianti che costituiscono parte integrante di un edificio;
- le **manutenzioni di impianti fotovoltaici "a terra"** sono escluse dall'ambito applicativo del reverse charge di cui alla predetta lett. a-ter) in quanto gli stessi non rientrano nella nozione di edificio.

CRISI D'IMPRESA

Il concordato “in bianco” e l'appalto: la determinazione ANAC n.5/15

di **Marco Capra**

Come è noto, il concordato può regolare la continuità aziendale nei rapporti delle pubbliche Amministrazioni, quali stazioni appaltanti.

Così, infatti, dispone l'art. 186 bis l.f.:

*“[...] Quando il piano di concordato [...] prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. [...] Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; c) [...]. **Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. [...] . Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. [...]**”* (enfasi aggiunta).

Tutto bene, quindi? Non proprio.

Si è già osservato, in un precedente intervento, come l'impresa in crisi sia, troppo frequentemente, impossibilitata ad ottenere il

DURC regolare, sicché neppure può ottenere il pagamento dei servizi resi alla PA.

Qui si aggiunge che le regole severe – seppur, per certi versi, comprensibili – imposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno per lungo tempo impedito l'affermarsi del concordato con continuità aziendale nel contesto che qui occupa.

Ciò fino alla

determinazione ANAC n. 5/2015 dell'8.4.2015 (pubblicata il 21.4.2015), che ha finalmente "sdoganato" l'istituto.

Orbene, l'Autorità ora osserva che la norma che ammette la partecipazione a procedure di gara relativa al concordato con

continuità aziendale (art. 186-bis, c. 4, l.f.) fa riferimento al parere del Commissario Giudiziale, ove nominato, e che la nomina anticipata del Commissario (il cd. "pre-Commissario") può avvenire esclusivamente nell'ipotesi del c.d. concordato "

in bianco" di cui all'art. 161, c. 6, l.f.. Aggiunge che, quanto all'autorizzazione per la partecipazione a gare, se le disposizioni che consentono il concordato con continuità aziendale prevedono che debba necessariamente essere ottenuto il parere del Commissario Giudiziale, essa, nel menzionare detto parere, non fa altro che riferirsi all'ipotesi in cui sia stata semplicemente presentata domanda di concordato "in bianco".

Ad avviso dell'ANAC, sarebbe evidente che, nel caso del concordato "in bianco", il Giudice deciderà se autorizzare o meno la partecipazione alla gara, sulla base della domanda in ordine alla

futura presentazione del piano e verificando che sussistano le **condizioni per consentire fin da subito la partecipazione**.

Ma non è tutto.

L'ANAC pure ritiene che il ricorso per concordato "in bianco" consenta all'impresa in crisi di mantenere, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la presentazione del piano, la

qualificazione posseduta (attestazione SOA), sul presupposto, inoltre, che persiste il requisito generale di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.

E, sotto altro profilo, la procedura che qui interessa neppure costituisce causa di risoluzione del contratto con la PA, in quanto non viene meno il requisito di qualificazione che è necessario anche per l'esecuzione del contratto medesimo.

Un piccolo, significativo, passo avanti.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Significato e fine della storia



Karl Löwith

Il Saggiatore

Prezzo – 17.00

Pagine – 256

L'esigenza di attribuire un significato ultimo all'incessante scorrere degli eventi ha condotto il pensiero moderno a individuare nella storia un progresso, uno sviluppo che potesse giustificare ogni crisi, ogni male e ogni inevitabile dolore. Eppure, molto prima del metodo storiografico di Voltaire o della grande filosofia dello spirito di Hegel, gli storici dell'età classica Erodoto, Tucidide e Polibio avevano già rinunciato a questa monumentale prospettiva. Per il pensiero classico, infatti, le gesta degli uomini seguono il corso dell'eterna ciclicità del cosmo; non il corso della rivoluzione sociale, ma della rivoluzione immutabile degli astri. Fra queste due visioni antitetiche della storia si colloca, secondo Karl Löwith, la prospettiva giudaico-cristiana, che opera una rottura fondamentale: tanto per il credente quanto per il filosofo della storia, il senso degli eventi non è racchiuso nel passato, ma in un futuro escatologico sempre a venire, capace di determinare ogni fatto alla luce di una storia della salvezza, al cui termine è attesa la redenzione. Ma se il primo è in grado di portare la croce, il secondo secolarizza la speranza religiosa nell'incondizionata fede nel progresso, tanto «cristiana nella sua origine» quanto «anti-cristiana nelle sue conseguenze». Accolto fin dalla pubblicazione nel 1949 come un classico della filosofia contemporanea, e riproposto dal Saggiatore per la sua limpida attualità, è l'avvincente archeologia dei presupposti teologici

che operano in ogni filosofia della storia, decretandone drammaticamente il fallimento. Uno smascheramento – dall'ebraismo di Marx fino alla lettura storica della Bibbia – che non ha rinunciato a evidenziare quelle rare e amate eccezioni, come Burckhardt e Vico, capaci di mantenere sotto il peso dell'eredità storica una prospettiva più umana, e che porta a una tesi di sconcertante radicalità: l'impossibilità della filosofia della storia.

La giostra degli scambi



Andrea Camilleri

Sellerio

Prezzo – 14.00

Pagine – 271

Una ragazza è stata aggredita in una strada solitaria, narcotizzata e rilasciata illesa. La cosa si ripete dopo qualche giorno; questa volta la vittima è la nipote del proprietario della migliore trattoria di Vigàta. Ancora un terzo sequestro lampo e ancora una volta una ragazza. Il commissario Montalbano indaga, e grazie alla sua logica stringente, al suo agire fuori dagli schemi e alla sua capacità di comprendere moventi e sentimenti, supera la soluzione a portata di mano e giunge alla verità.

Il veleno dell'oleandro



Simonetta Agnello Hornby

Feltrinelli

Prezzo 8.50

Pagine 224

Pedraja. La Sicilia dei Monti Iblei. Una villa perduta sotto alte pareti di roccia tra l'occhieggiare di antiche tombe e il vorticare di corsi d'acqua carezzati dall'opulenza degli oleandri. È qui che la famiglia Carpinteri si raduna intorno al capezzale di zia Anna, scivolata in una svagata ma presaga demenza senile. Esistono davvero le pietre di cui la donna vaneggia nel suo letto? Dove sono nascoste? Ma soprattutto, qual è il nodo che lega la zia al bellissimo Bede, vero custode della proprietà e ambiguo factotum? Come acqua nel morbido calcare, i Carpinteri scavano nel passato, cercano negli armadi, rivelano segreti – vogliono, all'unisono, verità mai dette e ricchezze mai avute. Tra le ombre del giorno e i chiarori della notte, emergono influenze di notabili locali, traffici con i poteri occulti, e soprattutto passioni ingovernabili. Le voci di Mara, nipote prediletta di Anna, e di Bede ci guidano dentro questo sinuoso labirinto di relazioni, rimozioni, memorie, fino a scavalcare il confine della stessa morte.

Il tempo migliore della nostra vita



Antonio Scurati

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 272

Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8 gennaio 1934. Pronunciando apertamente il suo “no”, imbuca la strada difficile che lo condurrà a diventare un eroe della Resistenza. Un combattente mite, integerrimo e irriducibile che non imbraccherà mai le armi. Mentre l'Europa è travolta dalla marcia trionfale dei fascismi, questo giovane intellettuale formidabile prende posizione contro il mondo servile che lo circonda e la follia del secolo. Fonderà la casa editrice Einaudi, organizzerà la dissidenza e creerà la sua amata famiglia a dispetto di ogni persecuzione. Questa è la sua storia vera dal giorno della sua cacciata dall'università fino a quello in cui è ucciso in carcere. Nel racconto rigoroso e appassionato con il quale Scurati le rievoca, accanto a quella di Leone e Natalia Ginzburg, scorrono però anche le vite di Antonio e Peppino, Ida e Angela, i nonni dell'autore, persone comuni nate negli stessi anni e vissute sotto la dittatura e le bombe della Seconda guerra mondiale. Dai sobborghi rurali di Milano convertiti all'industria ai vicoli miserabili del “corpo di Napoli”, di fronte ai fucili spianati, le esistenze umili di operai e contadini, artisti mancati e madri coraggiose entrano in risonanza con le vite degli uomini illustri. Accostando i singoli ai grandi eventi, attraverso documenti, fotografie e lettere, ricordi famigliari e memoria collettiva, Antonio Scurati resuscita il nostro passato. È un racconto avvincente e insieme commovente in cui si stagliano figure esemplari con il loro lascito inestimabile e quelle di persone comuni, fino a scoprirne la profonda comunanza: le nascite e le morti, i libri e i figli, le case abitate o evacuate, la vita privata che per tutti si attiene a una medesima trama elementare, in cui risuonano fatti memorabili e trascurabili e in cui la “grande storia” incontra le storie di noi tutti.

Tu sei la sola al mondo – Storie di madri e figli



Einaudi

Prezzo – 16.00

Pagine – 272

La mamma per tutti noi è una sola. Ma le madri che incontreremo fra le pagine di questa antologia non potrebbero essere più diverse. Madri dolci e premurose, sempre pronte a riempire di coccole e attenzioni i loro bimbi. Madri severe, dure ed esigentissime. Madri sempre presenti, a volte anche ingombranti. Madri lontane e distratte. Madri perdute per sempre e madri ritrovate. Madri ricche di vita e di saggezza. Madri che sanno sempre perdonare. Da Edith Wharton a Francis Scott Fitzgerald, da Virginia Woolf ad Alice Munro: un caleidoscopio di narratori d'eccezione per raccontare le infinite sfumature dell'amore più grande.